



COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO
SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI

☎ 091 6954287 ✉ mobilitasicurezza@comune.palermo.it
mobilitasicurezzapm@cert.comune.palermo.it

Palermo, 04/05/2017

N° Regint/2017/7387

Estensore: Commissario di P.M. Pinomassimo dott. La Rizza

OGGETTO: modifica art. 84 C.d.S. – Decreto Legge 24.4.2017, n. 50 e noleggio bus di linea

*A tutto il personale del Servizio
tramite U.O. Gestione Personale*

Con il Decreto Legge in oggetto, che si rammenta essere immediatamente in vigore sino alla sua eventuale conversione in Legge, è stata introdotta una modifica all'articolo 84, comma 4, lettera b del Codice della Strada.

Con le nuove disposizioni contenute nel D.L. 50/2017 è ora consentito il *noleggio senza conducente anche* dei veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi i linea di trasporto di persone.

Si riporta il testo integrale dell'articolo così come in vigore:

Articolo 84
Locazione senza conducente

(Art. 244 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
 - a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
 - b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i **veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone [1]**, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 422,00 a euro 1.697,00** se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero **da euro 41,00 a euro 169,00** se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

NOTE

[1] Comma modificato per effetto del D.L. 24.04.2017 n. 50 in vigore dal 24.04.2017

Si rammenta altresì che i **veicoli destinati ai servizi di linea** per trasporto di persone e citati al comma 2 dell'articolo 87 includono:

1. gli autobus;
2. gli autosnodati;
3. gli autoarticolati;
4. gli autotreni;
5. i filobus;
6. i filonodati;
7. i filoarticolati;
8. i filotreni.

Si coglie l'occasione per augurare buon lavoro.

Il Dirigente

dott. Luigi Galatioto.

